

Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia
e tramite impianti di trasporto a fune
(RSD)

del 31 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 1, 20 capoverso 3 e 24 capoverso 1 della legge del 25 settembre 2015¹ sul trasporto di merci;
visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,³

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.

² Essa si applica:

- a. alle persone fisiche e giuridiche che producono, trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano, scaricano o ricevono merci pericolose;
- b. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose;
- c. ai gestori di infrastrutture ferroviarie e impianti di trasporto a fune.

Art. 2 Rapporto con l'ordinanza sugli addetti alla sicurezza

Alle persone fisiche e giuridiche che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose si applicano anche le disposizioni contenute nell'ordinanza del 15 giugno 2001⁴ sugli addetti alla sicurezza.

RU **2012** 6541

¹ RS **742.41**

² RS **172.010**

³ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. all'O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1859).

⁴ RS **741.622**

Art. 3 Diritto internazionale

¹ Al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune si applica, anche nel traffico nazionale, il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980⁵ relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 1999⁶.

² La versione del RID attualmente in vigore è indicata nell'allegato 1.

Art. 4 Autorità competenti

Le autorità competenti ai sensi del RID sono:

- a. l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare per l'approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose;
- b. l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) o un servizio designato da quest'ultimo per tutti gli altri casi.

Art. 5 Eccezioni e deroghe

¹ Le eccezioni e le deroghe al RID e le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali sono disciplinate nell'allegato 2.1 per le ferrovie e nell'allegato 2.2 per gli impianti di trasporto a fune.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati 2.1 e 2.2 alle nuove condizioni.

³ L'UFT può convenire deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 RID con le autorità competenti di altri Stati contraenti il RID.

⁴ In singoli casi l'UFT può ammettere eccezioni alla presente ordinanza, a condizione che ne siano salvaguardate le finalità.

⁵ Per chiedere eccezioni o deroghe alle prescrizioni riguardanti la classificazione delle merci pericolose secondo la parte 2 RID, insieme alla domanda il richiedente deve presentare un rapporto di perizia. Tale rapporto deve essere redatto da periti in possesso dei requisiti indicati nell'allegato 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012⁷ sui mezzi di contenimento per merci pericolose.

Art. 6 Modifiche del RID

¹ L'UFT decide se approvare le eventuali modifiche apportate al RID.

² Il DATEC adegua l'allegato 1 alle modifiche del RID.

⁵ RS 0.742.403.1

⁶ RS 0.742.403.12

⁷ RS 930.111.4

Art. 7 Obbligo d'informare

Le persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza e consentire a detta autorità l'accesso all'azienda per i necessari sopralluoghi.

Art. 8 Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. affida al trasporto o trasporta merci pericolose che, secondo l'allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 2 o 4 RID, non è consentito trasportare;
- b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo l'allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo i capitoli 7.1–7.4 RID;
- c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 RID;
- d. affida al trasporto merci pericolose senza informare il vettore circa il loro stato, la loro natura e la loro classificazione.

Art. 9 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. imballa, riempie, carica o scarica merci pericolose senza aver osservato gli obblighi di cui al capitolo 1.4 o 1.7 RID; la stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell'adempimento di tali obblighi;
- b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all'ambiente;
- c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di notifica di cui alla sezione 1.8.5 RID.

Art. 10 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. trasporta o affida al trasporto merci pericolose con una cisterna non rispondente alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l'equipaggiamento secondo l'allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 4, la parte 6 o il capitolo 1.6 RID, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;

- b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica o di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 o alla sezione 1.8.5 RID;
- c. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all'identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa secondo l'allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 5 RID.

Art. 11 Esecuzione

L'UFT esegue la presente ordinanza.

Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato 1⁸
(art. 3 cpv. 2)

Versione applicabile del RID

Si applicano le prescrizioni dell'edizione 2019 del RID⁹.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018 5019**).

⁹ Il RID (appendice C alla Convenzione del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS **0.742.403.12**) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF): www.otif.org > Marchandises dangereuses.

Allegato 2.1¹⁰
(art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale

| Numeri delle prescrizioni del RID | Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale |
|-----------------------------------|--|
| 1.1.4.4 | I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché il loro contenuto devono soddisfare anche i requisiti dell'allegato 3 dell'ordinanza del 29 novembre 2002 ¹¹ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). |
| 2.2.1.2 | <p>Gli esplosivi che sono destinati all'impiego su pendii a rischio valanga e che devono essere trasportati pronti per l'uso non soggiacciono alle prescrizioni del RID se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il trasporto avviene direttamente dal luogo di deposito al luogo di impiego previsto; – gli esplosivi sono imballati, caricati e scaricati dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto è accompagnato dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto avviene nell'ambito di una corsa di servizio al di fuori dell'orario pubblicato; – oltre ai responsabili degli esplosivi, sul mezzo di trasporto (treno, impianto a fune) è presente solo il personale necessario per l'esecuzione del trasporto stesso; – i responsabili degli esplosivi dispongono del permesso necessario secondo gli articoli 51–60 dell'ordinanza del 27 novembre 2000¹² sugli esplosivi. |
| 4.1.4.1 P200 (9) | I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O devono essere sottoposti a un esame visivo ogni due anni e mezzo e a un controllo periodico completo ogni cinque anni. |
| 5.3.1.2 5.3.6 | <p>Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l'ambiente», le casse mobili usate esclusivamente per il trasporto di colli possono essere munite di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate delle casse mobili e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.</p> <p>Le casse mobili che trasportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure – materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esonerati) <p>devono essere munite delle apposite placche su entrambe le fiancate e a ogni estremità.</p> |

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5019).

¹¹ RS 741.621

¹² RS 941.411

| Numeri delle prescrizioni del RID | Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale |
|-----------------------------------|---|
| 5.3.1.3 | <p>Se alle casse mobili al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l'ambiente» sono apposti pannelli color arancio e questi non sono visibili all'esterno del carro, devono essere apposti pannelli color arancio anche su entrambe le fiancate del carro. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.</p> |
| 5.3.1.5 5.3.6 | <p>Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l'ambiente», i carri usati esclusivamente per il trasporto di colli possono essere muniti di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate dei carri e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.</p> <p>I carri che trasportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure – materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esonerati) <p>devono essere muniti delle apposite placche su entrambe le fiancate.</p> |
| 5.4.1.1.1 | <p>Per designare la merce nel documento di trasporto si può procedere come segue:</p> <p>Ad eccezione delle materie e degli oggetti della classe 7, è ammessa una rubrica collettiva a condizione che al documento di trasporto sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La rubrica collettiva deve essere completata dall'abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es. «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»).</p> <p>Non è necessario riportare una croce nel documento di trasporto.</p> |
| 6 | <p>I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitori-cisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell'appendice X RSD, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezione fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6).</p> <p>Container-cisterna di cantiere:</p> <p>I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il trasporto di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescrizioni dei capitoli 1.6, 4.8 e 6.14 dell'appendice 1 SDR relative alla costruzione, all'uso e ai controlli.</p> <p>La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia.</p> |

*Allegato 2.2*¹³
(art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale

In aggiunta alle deroghe elencate nell'allegato 2.1, al trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale si applicano le seguenti deroghe:

| Numeri delle prescrizioni del RID | Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale |
|-----------------------------------|---|
| 1.10.3 | Le prescrizioni relative al piano di sicurezza non sono applicabili. |
| 3.3 | La prescrizione speciale 640 non è applicabile al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). |
| 3.4.13 a) | Le prescrizioni non sono applicabili. |
| 5.2.1.8 | Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di colli contenenti materie pericolose per l'ambiente secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili. |
| 5.3.1.3 | Cabine e seggiole di impianti di trasporto a fune non soggiacciono alle prescrizioni riguardanti la caratterizzazione. |
| 5.3.1.4 | |
| 5.3.1.5 | Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di container, grandi container, CGEM, container-cisterna e cisterne mobili con il marchio «materia pericolosa per l'ambiente» secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili. |
| 5.3.1.6 | |
| 5.3.2 | |
| 5.3.3 | |
| 5.3.4 | |
| 5.3.5 | |
| 5.4 | Le prescrizioni non sono applicabili. |
| 6.5.4.4.1 b) | Le prescrizioni relative all'ispezione non sono applicabili agli IBC e ai container-cisterna cubici di cui all'allegato 2.1 della presente ordinanza destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). |
| 6.5.4.4.2 b) | Gli IBC e i container-cisterna cubici di cui all'allegato 2.1 della presente ordinanza destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202) devono essere sottoposti a una appropriata prova di tenuta ad intervalli non superiori a cinque anni. |
| 6.8.2 | Le cisterne devono soddisfare le prescrizioni del RID o le prescrizioni dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 ¹⁴ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). |
| 6.8.2.4.3 | Le prescrizioni del RID e dell'ADR relative ai controlli intermedi non sono applicabili alle cisterne destinate al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). |
| 7.5.3 | Le prescrizioni non sono applicabili. |

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5019).

¹⁴ RS 0.741.621

Allegato 3
(art. 12)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996¹⁵ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...¹⁶

¹⁵ [RU **1996** 3436, **2008** 5747 all. n. 19 5995]

¹⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU **2012** 6541.

